

	STATUTO	
	dell'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE:	Allegato "A" Rep. 2832 Racc. 2267
	<b>"AMICI DI TIBO ED ELIO - APS"</b>	
	<b>Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata</b>	
	1) E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.lgs n.	
	117/2017, l'Associazione di Promozione Sociale - Ente del	
	Terzo Settore - denominata	
	<b>"AMICI DI TIBO ED ELIO - APS"</b> , con sede legale in Venegono	
	Superiore (VA).	
	Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune	
	non comporta modifica statutaria e può essere deliberato	
	dall'Organo Direttivo.	
	2) L'Associazione ha durata illimitata.	
	<b>Art. 2 - Carattere dell'Associazione</b>	
	L'associazione "AMICI DI TIBO ED ELIO - APS" non ha scopo di	
	lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale.	
	Essa non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o	
	avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate	
	a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,	
	amministratori ed altri componenti degli organi sociali,	
	anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di	
	scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri	
	circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché	

partecipare ad enti con scopi sociali culturali ed umanitari.

### **Art. 3 - Finalità**

L'associazione è costituita in memoria di Padre Pietro Tiboni e Fratel Elio Croce, missionari comboniani in Africa, per il perseguimento (senza scopo di lucro) di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

Essa si prefigge, unitamente alla promozione della conoscenza dei due missionari, alla diffusione della loro testimonianza e insegnamento, allo studio del contributo da loro portato allo sviluppo integrale di persone e popolazioni africane coinvolte nella loro missione, di sostenere le opere da loro e da altri missionari realizzate, in favore di persone e popolazioni povere e in condizioni di marginalità.

Per il perseguimento di tali finalità l'APS potrà cooperare con diversi interlocutori con cui condivide esperienze ed obiettivi, collaborare con Enti pubblici e/o privati al fine del conseguimento degli intenti statutari.

### **Art. 4 - Attività**

1) Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3 l'Associazione si propone, ai sensi dell'art 5 del D.Lgs n. 117/2017, di svolgere le seguenti attività di interesse generale in Italia e all'Estero:

	- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di	
	alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166,	
	e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o	
	servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di	
	interesse generale (lett. u);	
	- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
	commi 1 e 2, della L. 8 novembre 2000, n. 328 e successive	
	modificazioni (lett. a);	
	- attività culturali di interesse sociale con finalità	
	educativa (lett. d);	
	- organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato (lett. i);	
	- ricerca scientifica di particolare interesse sociale	
	(lett. h);	
	- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto	
	2014, n. 125, e successive modificazioni (lett. n);	
	- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali	
	e politici (lett. w).	
	Nello specifico, per il conseguimento delle proprie finalità	
	istituzionali, e quindi per la conservazione della memoria	
	delle opere dei missionari Pietro Tiboni e Elio Croce,	
	l'Associazione potrà intraprendere, a titolo esemplificativo	
	e non esaustivo, le seguenti attività:	

	- realizzare iniziative di raccolta fondi a favore delle	
	opere da loro create e delle persone in condizioni di	
	povertà e marginalità;	
	- raccogliere, archiviare e custodire tutti i documenti da	
	loro lasciati o su di loro creati (libri, articoli,	
	fotografie, registrazioni multimediali ...);	
	- promuovere ricerche e studi sul loro contributo allo	
	sviluppo integrale delle persone e delle popolazioni;	
	- promuovere iniziative pubbliche e convegni per rendere	
	note le loro figure tanto autorevoli e care, specialmente in	
	Italia e in Uganda, ma anche in altri paesi;	
	- aiutare lo sviluppo delle opere da loro create anche	
	attraverso l'operato di persone volontarie.	
	L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e	
	strumentali rispetto alle attività di interesse generale,	
	secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente,	
	anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.	
	L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse	
	che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.	
	L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta	
	fondi al fine di finanziare le attività di interesse	
	generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata	
	e continuativa e/o attraverso la cessione o erogazione di	
	beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie	
	e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del	

disposto legislativo.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 D.Lgs n. 117/2017,.

Per il conseguimento dei propri fini l'Associazione può aderire ad associazioni, confederazioni, istituzioni operanti nei propri settori di attività o affini e stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, purché rientranti negli scopi istituzionali e volti a realizzare attività istituzionali, accessorie o connesse.

2) Le attività sopra elencate sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato

dei propri associati.

**Art. 5 - Adesioni**

1) Diventano associati dell'Associazione tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo dell'Associazione e sono da questo ammessi.

L'adesione è libera e avviene senza alcuna distinzione di etnia, religione, età, nazionalità, condizione sociale, titolo di studio, convinzione politica, nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività ed aconfessionalità.

E' espressamente vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il numero degli associati è illimitato.

2) Chi intende associarsi dovrà presentare all'organo amministrativo una domanda con le proprie generalità complete e dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto (e eventuali regolamenti), e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.

3) La deliberazione è comunicata all'interessato e viene annotata nei libri degli associati. L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata e il richiedente può, entro sessanta giorni, chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

4) Lo stato di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dell'art. 6 dello Statuto.

5) Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs n. 117/2017 il numero degli associati non può essere inferiore a sette persone fisiche oppure a tre Associazioni di Promozione Sociale.

**Art. 6 - Diritti e doveri degli associati**

1) Gli associati hanno uguali diritti ad essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione nonché di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione o altro luogo concordato (in ogni caso nel Comune in cui essa ha la sede legale), entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di esercitare il diritto di voto nelle stesse, nonché di essere eletti, su esplicita richiesta, alle cariche sociali e a svolgere, con spirito di servizio, il lavoro comunemente concordato.

2) Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento interno.

In particolare sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell'iscrizione e poi annualmente con le modalità e per l'importo stabilito dal Consiglio

	Direttivo, con determinazione a valere per l'esercizio	
	successivo.	
	La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e	
	non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura	
	patrimoniale.	
	3) Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite,	
	salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente	
	sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio	
	Direttivo.	
	4) La qualità di Associato si perde:	
	a) per morosità nel pagamento della quota associativa;	
	b) dietro presentazione scritta di dimissioni e/o per	
	recesso volontario;	
	c) decesso dell'associato;	
	d) per esclusione deliberata per gravi motivi dal Consiglio	
	Direttivo.	
	Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si	
	rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti	
	scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme	
	statutarie e/o regolamenti interni.	
	Il provvedimento di esclusione andrà comunicato	
	all'associato per iscritto. L'associato escluso, entro 30	
	giorni dalla ricezione della comunicazione, può ricorrere	
	all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al	
	Presidente dell'Associazione.	

In ogni caso la perdita della qualità di associato non comporta la restituzione della quota di iscrizione.

#### **Art. 7 - Organi**

Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli Associati

b) il Consiglio Direttivo

c) Il Presidente

d) eventuale organo di controllo

Tutte le cariche sono volontarie, libere e gratuite. Possono essere rimborsate solo le spese, debitamente documentate, sostenute nell'esplicare l'incarico sociale.

#### **Art. 8 - Assemblea**

1) L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati.

Per gli associati minori di età, il diritto di voto in Assemblea è esercitato, fino al compimento del 18° anno di età, dall' esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo.

L'Assemblea viene convocata, inoltre, quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da

almeno un decimo degli Associati.

2) L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice-Presidente o da persona designata dagli intervenuti.

3) Per convocare l'Assemblea il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante qualsiasi mezzo che possa comprovarne l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica), almeno sette giorni prima della data prevista per l'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere giorno, ora, sede della convocazione, l'ordine del giorno e, per l'eventualità che il Consiglio Direttivo decida che l'Assemblea possa tenersi anche mediante strumenti di comunicazioni a distanza, le modalità di tale collegamenti.

4) L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli

	associati, mentre in seconda convocazione, sono valide	
	qualunque sia il numero degli intervenuti.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, sia in prima che	
	in seconda convocazione, sono assunte con il voto favorevole	
	della maggioranza degli intervenuti.	
	5) Sono ammesse deleghe ai sensi dell'art. 24 comma 3 del	
	D.Lgs n.117/17 (CdTS). Gli associati, quindi, possono farsi	
	rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Ogni	
	associato non può ricevere più di tre deleghe.	
	I verbali delle riunioni dell'Assemblea ordinaria sono	
	redatti da un segretario nominato dal Presidente tra i	
	presenti. Il presidente ha inoltre facoltà, quando lo	
	ritenga opportuno, di incaricare un notaio della redazione	
	del verbale dell'Assemblea, fungendo così da segretario.	
	6) Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in	
	quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri	
	non hanno voto.	
	Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.	
	Per l'elezione dei Consiglieri e per argomenti di	
	particolare importanza si procede mediante il voto a	
	scrutinio segreto su scheda, in questo caso il Presidente	
	può scegliere due scrutatori tra i presenti.	
	Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono	
	risultare, insieme alla sintesi del dibattito, in apposito	
	verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario	

dell'Assemblea.

7) L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio/rendiconto e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del CdTS e, se predisposto ex art. 14 CdTS, il bilancio sociale;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

f) delibera sulla non ammissibilità delle richieste di associazione e sui provvedimenti disciplinari predisposti dal Consiglio direttivo.

g) delibera su ogni altro argomento attribuito dalla legge o dal presente statuto.

8) l'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla devoluzione del patrimonio, sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, risulta validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed in seconda convocazione con la presenza della metà degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti/rappresentati.

Sono ammesse deleghe ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.Lgs 117/17. Gli associati, quindi, possono farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

9) L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi attraverso strumenti di comunicazione a distanza previo accertamento dell'identità dei partecipanti, permettendo agli stessi di visionare i documenti in discussione, seguire il dibattito, intervenire nello stesso, permettendone il voto.

In tale caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare attivamente alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

**Art. 9 - Consiglio Direttivo**

	1) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile	
	di membri da un minimo di tre fino a un massimo di sette	
	membri; dura in carica tre esercizi e i suoi componenti,	
	nominati dall'Assemblea e scelti tra gli associati ex art.	
	26 CdTS, sono rieleggibili.	
	Il consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta	
	che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta	
	richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure	
	dall'organo di controllo, se nominato.	
	La convocazione è fatta mediante qualsiasi mezzo che possa	
	comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di	
	convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta	
	elettronica) inviato o consegnato almeno cinque giorni prima	
	della riunione.	
	In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può	
	essere convocato via mail almeno due giorni prima della data	
	prefissata per la riunione.	
	Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza	
	dei consiglieri; tre o più assenze non giustificate	
	comportano la decadenza dalla carica.	
	In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio si	
	ritiene regolarmente costituito anche in assenza di formale	
	convocazione.	
	Il Consiglio può riunirsi attraverso strumenti di	
	comunicazione a distanza previo accertamento dell'identità	

dei partecipanti, permettendo agli stessi di visionare i documenti in discussione, seguire il dibattito, intervenire nello stesso, permettendone il voto.

In tale caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare attivamente alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi in cui è specificatamente richiesto da uno o più componenti il voto segreto.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, prive di funzioni deliberative, nominate dal Consiglio stesso, composte da associati e non.

2) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione: pone in essere ogni atto

esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o statuto alla competenza dell'Assemblea.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente, quando non vi abbia provveduto l'Assemblea;

- elegge tra i propri componenti due vice Presidenti, di cui uno vicario;

- nomina il segretario;

- svolge compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- predispone il programma annuale di attività;

- presenta annualmente all'assemblea una sintesi sull'andamento del prospetto finanziario dell'esercizio (bilancio consuntivo e preventivo) per l'anno in corso;

- redige il bilancio di esercizio a norma dell'art. 13 del CdTS e, al ricorrere dei presupposti ex art. 14 CdTS, il bilancio sociale, curandone gli adempimenti connessi ai sensi di legge;

- cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;

- conferisce tramite il Presidente procure generali e speciali;

- propone all'assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;

- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi

	associati, decide sull'esclusione degli associati;	
	- determina l'importo della quota associativa di ammissione,	
	dei contributi associativi e i termini per il loro	
	versamento;	
	- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal	
	Presidente.	
	3) In caso venga a mancare uno o più consiglieri, i membri	
	del Consiglio rimasti convocano senza indugio l'Assemblea	
	per procedere alla sostituzione dei membri	
	dimissionari/deceduti.	
	4) Gli amministratori entro trenta giorni dalla nomina,	
	devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale	
	del Terzo Settore (RUNTS) a norma dell'art. 26, sesto comma	
	CdTS.	
	5) Il potere di rappresentanza attribuito agli	
	amministratori è generale. Le limitazioni del potere di	
	rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte	
	nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano conoscenza.	
	<b>Art. 10 - Presidente</b>	
	Il presidente è il legale rappresentante dell'Associazione	
	ed ha l'uso della firma sociale.	
	Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione	
	e del buon andamento degli affari sociali.	
	Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.	
	E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a	

qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario.

In caso di oggettiva necessità può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

#### **Art. 10 Organo di Controllo**

L'Ente, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 30 CdTS, dovrà nominare un Organo di Controllo, anche monocratico, nel rispetto della disciplina di cui al medesimo articolo.

#### **Art 11 - Esercizio sociale e Bilancio**

1) L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, presenta la documentazione necessaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria: stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e oneri dell'ente, relazione di missione di cui all'art. 13 CdTS, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle

finalità statutarie.

Il Bilancio dell'Ente con rendite, proventi o entrate

comunque denominate inferiori all'importo indicato dall'art.

13, comma 2 CdTS, può essere redatto nelle forme del

rendiconto per cassa.

#### **Art. 12 - Patrimonio**

1) Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi di simpatizzanti;

- contributi esterni di qualsiasi genere;

- donazioni e lasciti testamentari;

- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e

a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività

economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e

comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi

istituzionali;

- entrate derivanti da iniziative promozionali rivolte al

proprio finanziamento;

- ogni altra entrata compatibile con le finalità

dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie iniziative non possono, in nessun

caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme

indirette.

Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a

favore di attività istituzionali.

	2) Il patrimonio sociale è costituito da:	
	- beni immobili e mobili;	
	- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;	
	- donazioni, lasciti o successioni;	
	- altri accantonamenti, disponibilità patrimoniali, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate.	
	Ai sensi dell'art. 8 del CdTS il patrimonio, come sopra	
	formato, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività	
	statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, pertanto è	
	vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi	
	di gestione, fondi e riserve comunque denominate a	
	fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,	
	amministratori ed altri componenti degli organi sociali,	
	anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento	
	individuale del rapporto associativo.	
	Si considerano in ogni caso distribuzioni indirette quelle	
	elencate all'art. 8, 3 comma CdTS.	
	<b>Art. 13 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio</b>	
	Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso	
	dall'assemblea che si riunisce in forma straordinaria.	
	In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo	
	è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui	
	all'art. 45, 1 comma CdTS, e salva diversa destinazione	
	imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo	

le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente

o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il tutto nei termini e secondo le modalità descritte

dall'art. 9 CdTS.

**Art. 14 - Regolamento interno**

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del

presente statuto saranno disposte con regolamento interno da

elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da sottoporre ad

approvazione dell'Assemblea.

**Art. 15 - Norma finale**

Il presente statuto deve essere osservato come atto

fondamentale dell'Associazione.

Per quanto non viene espressamente previsto si fa

riferimento al regolamento interno e alle vigenti

disposizioni legislative in materia.

Firmato:

Filippo Ciantia

Renzo Vanetti

Maria Grazia Piccaluga

Giuseppe Vimercati

Simonetta Stendardi

Giuseppe Bottelli

Giuseppe Nicora

Ivone Rizzo

Mastrangelo Giovanna Enrica



COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DO-  
CUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATI-  
VO 7 MARZO 2005 N.82, FIRMATO COME PER LEGGE, CHE SI RILA-  
SCIA PER GLI USI CONSENTITI.  
VARESE, SEDICI OTTOBRE DUEMILAVENTICINQUE.